

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI PER MINORI E DI EVENTUALI SERVIZI AD ESSE COMPLEMENTARI. (ART. 21, COMMA 1, LETTERA I), DELLA LEGGE REGIONALE 24 FEBBRAIO 2005, N. 41) (CIG: ...)

TRA

la Società della Salute Fiorentina Nord Ovest, con sede legale in Sesto Fiorentino, Viale Gramsci n. 561 Cod. Fisc./P.IVA 05517820485, di seguito anche denominata “SdS”, rappresentato/a da _____, nominato/a con _____, domiciliato/a ai fini del presente atto presso la sede comunale, che interviene, stipula ed agisce non in proprio, ma nella sua qualità di _____;

E

_____, d’ora in poi “Gestore”) con sede legale in _____ indirizzo _____

Codice Fiscale _____ Partita IVA _____

gestore della struttura _____ (di seguito “struttura”) sita in _____ indirizzo _____, nella persona del suo legale rappresentante, sig.ra/sig. _____ nata/o a _____ e domiciliata/o per la carica presso la sede legale del Gestore

PREMESSO

- che in data _____ con decreto del Direttore della SdS n. _____ è stato pubblicato l’Avviso pubblico continuativo per la raccolta di manifestazioni di interesse da parte di soggetti gestori di strutture semiresidenziali per minori e di eventuali servizi ad esse complementari soggette:
 - ad autorizzazione ai sensi dell’art. 21, comma 1, lettera i), della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41, e ss.mm.ii. (“*Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale*”) e del D.P.G.R. 9-1-2018 n. 2/R (*Regolamento di attuazione dell’articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41*), nello specifico CAPO II Autorizzazione al funzionamento - Allegato A (*Struttura semiresidenziale per minori*);

- ad accreditamento ai sensi della legge regionale n.82/2009 e del Regolamento 11 agosto 2020, 86/R e delle Deliberazioni di Giunta Regionale 245 del 15 marzo 2021 e s.m.i. (delibere di giunta regionale nn.289/2021, 918/2021 e 1239/2021);
- che in data _____ il Gestore ha presentato la Manifestazione di interesse con tutti i relativi allegati;
- che le verifiche di legge in ordine ai requisiti richiesti hanno avuto esito positivo;
- che con atto del _____ è stata approvata la seguente convenzione e relativi allegati.

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, tra le parti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, parte integrante della presente convenzione, insieme all'avviso pubblico del giorno __ agli altri atti e documenti richiamati, menzionati o allegati,

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1 – OGGETTO

La presente convenzione ha come oggetto:

- la gestione di servizi semiresidenziali per minori, residenti/domiciliati nei Comuni della Società della Salute con le modalità e nella struttura indicate dal Gestore nella manifestazione di interesse e nella Scheda Tecnica e suoi allegati (**doc. a**).
- la gestione dei servizi aggiuntivi e complementari qui di seguito elencati:

La stipula della presente convenzione non comporta, di per sé, il sorgere di alcun diritto o aspettativa in capo al Gestore di utilizzo dei posti e/o dei servizi complementari da parte della SdS.

I minori inseriti nei servizi (d'ora innanzi anche semplicemente "persone") usufruiscono delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, così come previsto dal Piano sanitario regionale.

Lo stato di salute delle persone è seguito, in base all'età, dai pediatri e/o medici di medicina generale convenzionati.

Tutti gli interventi attuati nei confronti della tutela della salute psico-fisica sono registrati nella cartella personale delle persone.

ART. 2 – RETTA E CORRISPETTIVI PER I SERVIZI COMPLEMENTARI, MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE

La SdS corrisponde al Gestore:

- **per il servizio principale in struttura semiresidenziale** l'importo di una retta giornaliera per minore pari a:
 - o €.60,00 oltre Iva se dovuta
 - o €.55,00 oltre Iva se dovuta nel caso che l'immobile sia messo a disposizione gratuitamente da parte di un ente pubblico.

Fatto salvo quanto previsto ai punti successivi, il Gestore si intende compensato di qualsiasi suo avere connesso o conseguente ai servizi oggetto della presente convenzione, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, essendo in tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento della retta pattuita.

A titolo esemplificativo sono a totale carico del gestore:

- tutti gli oneri derivanti dall'immobile quali: eventuale affitto, spese condominiali, utenze, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazione della struttura, tasse e ogni altra spesa connessa con la proprietà o il possesso dell'immobile, pagamento della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani (TARI) o di altro tributo a tale scopo istituito.

La SdS si riserva di autorizzare il Gestore, che accetta:

- **un'integrazione della retta finalizzata a garantire:**
 - o accompagnamento con mezzo proprio del minore (€. 5,00 oltre Iva se dovuta a tratta);
 - o un potenziamento orario dei servizi in favore delle persone con particolari esigenze che non possono trovare risposta nell'ordinario assetto organizzativo della struttura.
- Per il servizio complementare **I) Educativa di strada** l'importo pari a :
 - o €. 132.000,00 per 11 mesi di servizio oltre iva se dovuta
- Per il servizio complementare **II) Servizio gruppo educativo per adolescenti** per n.1 modulo per n.12 minori per 11 mesi l'importo pari a :
 - o €.76.200,00 oltre Iva se dovuta

- €73.600,00 oltre Iva se dovuta nel caso che l'immobile sia messo a disposizione gratuitamente da parte di un ente pubblico.

È facoltà della SdS ed il Gestore accetta, attivare mezzo modulo (n. 6 minori) per un l'importo pari a :

- €38.100,00 oltre Iva se dovuta
- €36.800,00 oltre Iva se dovuta nel caso che l'immobile sia messo a disposizione gratuitamente da parte di un ente pubblico.

La SdS si riserva di autorizzare il Gestore, che accetta:

- un'integrazione mensile dell'importo **per** accompagnamento con mezzo proprio del minore (€ 5,00 oltre Iva se dovuta a tratta).
- Per il servizio complementare **III) Associazioni Cooperative Scolastiche (ACS) e Service Learning (SL)** per n.1 modulo per di n.15 gruppi di almeno 20 minori ciascuno, l'importo pari a :
- €43.000,00 oltre Iva se dovuta
- Per il servizio complementare **IV) Servizio gruppo educativo per preadolescenti** per n.1 modulo per n.18 minori per 11 mesi l'importo pari a :
- €66.300,00 oltre Iva se dovuta
 - €62.300,00 oltre Iva se dovuta nel caso che l'immobile sia messo a disposizione gratuitamente da parte di un ente pubblico.

È facoltà della SdS ed il Gestore accetta, attivare un modulo parziale con apertura n.3 giorni settimanali e con capienza di n.10 minori per un l'importo pari a :

- €48.500,00 oltre Iva se dovuta
- €44.500,00 oltre Iva se dovuta nel caso che l'immobile sia messo a disposizione gratuitamente da parte di un ente pubblico.

La SdS si riserva di autorizzare il Gestore, che accetta:

- un'integrazione mensile dell'importo per accompagnamento con mezzo proprio del minore (€ 5,00 oltre Iva se dovuta a tratta).
- Per il servizio complementare **V) Progetto di prevenzione del drop out scolastico** per n.1 modulo per n.20 minori per 11 mesi l'importo pari a :
- €58.250,00 oltre Iva se dovuta

- €54.250,00 oltre Iva se dovuta nel caso che l'immobile sia messo a disposizione gratuitamente da parte di un ente pubblico.

È facoltà della SdS ed il Gestore accetta, attivare mezzo modulo per n.10 minori per un l'importo pari a :

- €29.125,00 oltre Iva se dovuta
- €27.125,00 oltre Iva se dovuta nel caso che l'immobile sia messo a disposizione gratuitamente da parte di un ente pubblico.

La SdS si riserva di autorizzare il Gestore, che accetta:

- un'integrazione mensile dell'importo per accompagnamento con mezzo proprio del minore (€ 5,00 oltre Iva se dovuta a tratta).

Il Gestore provvede bimestralmente, entro i primi dieci (10) giorni del mese successivo a quelli di riferimento, ad inviare la seguente documentazione ai servizi competenti secondo le modalità previste dalla normativa vigente:

- fattura o, in assenza di partita IVA, nota di debito relativa alla retta posta a carico della SdS.

I suddetti documenti contabili devono specificare, se del caso anche in allegato:

- per il servizio principale in struttura semiresidenziale le giornate di presenza e le giornate di assenza per ogni minore;
- per i servizi complementari la documentazione specifica dell'attivazione del servizio, dei moduli attivati (totali, parziali, dimezzati) ecc, del numero dei partecipanti

Il pagamento delle fatture o note di debito a carico della SdS avviene entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione delle medesime, previa verifica delle stesse e della regolarità contributiva, nonché di quella fiscale, se richiesta.

Ai fini della fatturazione e ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 6, del Decreto MEF n. 55 del 3 aprile 2013, così come modificato dall'art. 25 del Decreto-legge 66 del 24 aprile 2014, convertito in Legge n. 89 del 23 giugno 2014, e ss.mm.ii. la SdS non potrà accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica, tramite il Sistema di Interscambio (SdI), né potrà effettuare il pagamento, nemmeno parziale.

Per permettere agli uffici contabili della SdS una tempestiva liquidazione e l'ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente sulla fatturazione elettronica, il Gestore dovrà obbligatoriamente inserire in fattura i dati essenziali comunicati dalla SdS.

Qualora il Gestore non fosse in possesso della Partita Iva non sarà soggetto a tali adempimenti e potrà, per l'invio dei documenti di debito in originale, seguire le indicazioni che saranno fornite dalla SdS.

La SdS provvederà alla liquidazione e al successivo pagamento di quanto dovuto solo se il Gestore sia in regola con la contribuzione verso gli enti previdenziali risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) positivo nei confronti dei propri dipendenti). In caso di DURC irregolare la SdS, per quanto di competenza, attiverà il potere sostitutivo ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., trattenendo dal mandato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza e versando le somme dovute all'Ente Previdenziale/Assicurativo competente, così come previsto dalla nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Prot. 37/2012 e della circolare n. 54/2012 dell'INPS.

L'eventuale ritardo nei pagamenti non giustifica l'inadempimento degli obblighi assunti dal Gestore. In particolare, l'eventuale azione di natura risarcitoria connessa a ritardi di pagamento non interrompe la continuità delle prestazioni da eseguire comunque a regola d'arte, rilevandosi altrimenti ipotesi di responsabilità penale che saranno segnalate alla competente autorità giudiziaria.

Relativamente agli importi a carico della SdS il Gestore non può chiedere anticipazioni alle persone componenti i nuclei, né può rivalersi in alcun modo nei loro confronti in caso di ritardo o mancato pagamento da parte della SdS.

La retta e i corrispettivi possono essere rinegoziati con cadenza annuale, decorrente dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione, in accordo tra le parti e previa apposita istruttoria da parte dei competenti uffici della SdS.

ART. 3 – TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi della legge 136 del 2010, relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, il Gestore dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente "dedicato" ai pagamenti della Convenzione stipulata con la SdS sarà indicato mediante specifica dichiarazione sostitutiva, aggiornata in seguito ad ogni variazione.

Il Gestore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il Gestore si impegna, in particolare, ad impiegare e far impiegare un conto corrente dedicato nonché inserire e far inserire il codice CIG (Codice Identificativo Gara) indicato nella presente Convenzione nella causale di tutti i pagamenti verso gli eventuali subcontraenti della filiera delle imprese.

Art. 4 – OBBLIGHI DEL GESTORE

Il Gestore si impegna a:

- mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento;
- garantire l'erogazione delle prestazioni, assicurando per il personale preposto il rispetto del CCNL di riferimento e degli eventuali accordi integrativi regionali, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta (tale adempimento si intende anche per il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o parte, l'esecuzione dei servizi della struttura);
- rispettare per gli operatori impiegati nella gestione del servizio tutte le norme e gli obblighi previdenziali e assicurativi previsti dal contratto collettivo di settore, anche ai fini del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
- nello svolgimento delle attività oggetto della convenzione, il Gestore deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa Amministrazione e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Prima della stipula della convenzione, il Gestore ha l'onere di prendere visione dei già menzionati documenti pubblicati sul sito della SdS all'indirizzo <https://www.sds-nordovest.fi.it>;
- stipulare apposite polizze assicurative per responsabilità civile verso terzi e contro infortuni, così come meglio precisato al successivo art. 11.

ART. 5 – INFORMAZIONI

Il Gestore è obbligato a fornire alla SdS, concordandone le modalità, i dati relativi all'attività e quelli ulteriori ritenuti necessari.

Il Gestore è in ogni caso tenuto a dichiarare tempestivamente variazioni e modifiche dell'assetto organizzativo, strutturale e funzionale che risultino comunque rilevanti.

ART. 6– SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI

Il Gestore è tenuto all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, con particolare riferimento al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.

Il Gestore garantisce a tutti i soggetti impiegati per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione le tutele previste dalla normativa richiamata, con particolare riferimento alle attività di sorveglianza, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste, e risultanti dal documento di valutazione dei rischi (D.V.R.), ove previsto, senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata a qualunque titolo alla SdS.

Il Gestore è responsabile in via esclusiva della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale a qualunque titolo impiegato, ivi compresi eventuali volontari e figure assimilabili.

La SdS è, pertanto, esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale del Gestore per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio.

Gli obblighi relativi ad interventi strutturali, impiantistici e di manutenzione necessario per assicurare ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 la sicurezza dei locali della Struttura, sono a carico del Gestore che si impegna ad adeguare la stessa, il personale e l'organizzazione secondo le normative nazionali e regionali che potranno intervenire nel periodo di vigenza del presente atto.

Si conviene al riguardo che qualsiasi eventuale onere derivante dal rispetto degli obblighi previsti nel presente articolo è compreso nel corrispettivo di cui all'art.2.

ART. 7 – INADEMPIENZE, SOSPENSIONE, RECESSO, RISOLUZIONE

1. Inadempienze e penali

Nel caso in cui la SdS ritenga di ravvisare da parte del Gestore delle inadempienze alla presente convenzione, la medesima è tenuta a contestare per iscritto tramite pec le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni del Gestore devono essere comunicate, a

pena di decadenza, alla SdS entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione.

A sua volta la SdS dovrà esprimersi sul merito della controdeduzione entro i successivi 15 giorni, potendo ritenerla esaustiva ovvero chiedendo una sua integrazione.

In caso di non accoglimento delle controdeduzioni, la SdS procede all'applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 100,00 (cento/00) ad un massimo di € 1.000,00 (mille/00).

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto per la SdS a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi della presente convenzione. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per il Gestore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

La SdS si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione delle presenze.

2. Recesso

Qualora il Gestore intenda liberamente recedere dal contratto deve dare comunicazione agli Enti controparte tramite pec con preavviso di almeno 12 (dodici) mesi.

3. Risoluzione

La SdS può risolvere la Convenzione previa comunicazione scritta inoltrata tramite PEC e con preavviso di un mese, nei seguenti casi:

- reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni del presente contratto tali da essere valutate, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione della Convenzione;
- sospensione dell'attività non preventivamente concordata con la SdS, salvo il caso di sospensione dovuta a circostanze imprevedibili o a forza maggiore.

4. Clausola risolutiva espressa

La presente convenzione cessa di avere efficacia nei seguenti casi:

- perdita del possesso dei requisiti dichiarati;
- ritiro, revoca o perdita dell'autorizzazione/accreditamento;

- nel caso in cui nella gestione e proprietà della Struttura vengano accertate, con sentenza passata in giudicato, infiltrazioni di tipo mafioso.

ART. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto della normativa di settore e del GPDR di cui al Regolamento UE 679/2016.

Il Gestore, quale responsabile esterno dei dati, nell'effettuare le operazioni ed i compiti ad esso affidati, deve osservare le norme di legge sulla prestazione dei dati personali ed attenersi alle decisioni del Garante per la protezione dei dati personali provvedendo ad evaderne le eventuali richieste.

In ogni caso il Gestore si impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dalla SdS ovvero dal Garante o al Responsabile del trattamento sottoindicato senza preventivo espresso consenso degli ospiti o dei loro rappresentanti legali.

Per le persone inserite nella struttura su progetto della SdS che, per quanto di competenza, individua il Gestore quale Responsabile esterno del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del GPDR di cui al Regolamento UE 679/2016, con apposito atto di designazione (**doc. b**) in relazione alle attività di natura assistenziale.

Il Responsabile esterno del trattamento, per l'espletamento delle operazioni affidategli dalla SdS tratta anche i dati anagrafici, sociali, assistenziali e di salute delle persone. Il Responsabile esterno del trattamento è tenuto ad organizzare, gestire e supervisionare tutte le operazioni di trattamento di competenza attenendosi ai principi generali e alle disposizioni della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, ovvero assicurare che i dati personali oggetto del trattamento siano: trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi; a tale riguardo, l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi dovrà essere ridotta al minimo, in modo da escludere il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi, ovvero adottando modalità che permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità; esatti e, se necessario, aggiornati; pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento. Il Responsabile – ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni dell'art. 37 del GDPR – si impegna a nominare e comunicare ai Titolari il nominativo e i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati

ART. 9 – RESPONSABILITA', COPERTURE ASSICURATIVE E OBBLIGO DI MANLEVA

A copertura dei rischi inerenti all'attività svolta in esecuzione della presente convenzione, con mezzi, strumenti e personale propri, il Gestore dichiara espressamente di essere in possesso della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, inclusi le persone inserite nella struttura semiresidenziale ovvero nei servizi complementari, esonerando espressamente la SdS da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento della attività oggetto dell'accordo stesso.

Il Gestore è responsabile in via esclusiva degli infortuni subiti dalle persone accolte nella struttura semiresidenziale ovvero nei servizi complementari nonché dei danni a cose o persone che gli stessi procurino all'interno ovvero all'esterno della struttura. Il Gestore stipula una polizza assicurativa a copertura di tali eventualità e si impegna a mantenere la copertura assicurativa per i fatti accaduti durante la vigenza della presente convenzione.

La SdS è, pertanto, esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere alle persone accolte nonché da ogni e qualsiasi responsabilità per danni cagionati dalle persone accolte.

Il Gestore è responsabile in via esclusiva per qualunque danno cagionato a persone, ivi inclusi terzi, il proprio personale a qualunque titolo impiegato e il personale della SdS, nonché dei danni cagionati a beni di terzi o della SdS, che si verificano nell'esecuzione della presente convenzione.

La SdS è, conseguentemente, esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a cose e a terzi, per fatti cagionati nell'esecuzione della presente convenzione.

A tali finalità, il Gestore stipula apposite polizze RCT e RCO aventi massimali adeguati, che allega alla presente convenzione (**doc. c**); è tenuto altresì all'osservanza di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie, antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale dipendente, dei propri collaboratori e dei volontari.

Il Gestore è altresì responsabile per i danni causati da eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni nella gestione del servizio oltre che per violazione delle norme, ivi compreso il D. Lgs. 196/2003, il D.Lgs. 101/2018 e il Regolamento (UE) 2016/679.

Il Gestore, in ogni caso, manleva la SdS da qualsiasi azione di responsabilità

eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione di inadempimenti e/o violazioni direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione della presente convenzione.

ART. 10 – FORO COMPETENTE

Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le parti in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione della presente convenzione, che non venisse risolta bonariamente, è deferita in via esclusiva al Tribunale di Firenze. A tal fine le parti eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi legali indicate in epigrafe.

ART. 11 – DECORRENZA E DURATA

Le parti convengono che il presente accordo ha validità dal _____ per n. __ mesi. Ogni variazione al presente contratto deve essere concordata fra le parti e recepita con atto scritto.

ART. 12 – REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso a cura e a spese della parte che avrà interesse a farlo.

Le spese di bollo, salvo esenzione, e ogni altra eventuale spesa inerente alla presente convenzione, sono a carico del Gestore.

Art. 13– RINVIO

La disciplina della presente convenzione è integrata da quanto previsto nell'Avviso pubblico denominato **“Raccolta di manifestazioni di interesse finalizzata al convenzionamento con la Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest (di seguito anche SdS) di strutture semiresidenziali per minori e di eventuali servizi ad esse complementari. (Art. 21, comma 1, lettera i), della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41.)”** e suoi allegati.

ART. 14 – NOVAZIONE

La presente convenzione sostituisce ogni eventuale accordo precedentemente in essere tra le parti relativamente alla struttura di cui all'art. 1 e costituisce unica regolamentazione del relativo rapporto.

Le parti, letto il presente atto, trovatolo conforme alle rispettive volontà, qui di seguito lo sottoscrivono.

Sesto Fiorentino, data dell'ultima sottoscrizione digitale

Per la SdS Fiorentina Nord Ovest

Per il Gestore

Il Gestore dichiara di aver attentamente letto e valutato e di approvare specificamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. le seguenti clausole:

ART. 2 – RETTA, MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE

ART. 3 – TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

ART. 4 – OBBLIGHI DEL GESTORE

ART. 6 – SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI

ART. 7– INADEMPIENZE, SOSPENSIONE, RECESSO, RISOLUZIONE

ART. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 9 – RESPONSABILITÀ, COPERTURE ASSICURATIVE E OBBLIGO DI MANLEVA

ART. 10 – FORO COMPETENTE

ART. 11 – DECORRENZA E DURATA

ART. 14 – NOVAZIONE

Per il Gestore

Allegati:

- a) Scheda tecnica e suoi allegati
- b) Atto di designazione quale Responsabile esterno del trattamento dei dati
- c) Polizze RCT/RCO



Società della Salute
Zona Fiorentina Nord Ovest
Via A. Gramsci, 561 – 50019 Sesto Fiorentino (FI)

NOMINA DI RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DATI PERSONALI ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679

Il Direttore Andrea Francalanci, in qualità di delegato all'esercizio delle competenze assegnate dalla vigente normativa alla Società della Salute Fiorentina Nord Ovest, con sede in Via Gramsci 561, Titolare del trattamento dei dati personali, limitatamente ai trattamenti ed alle banche dati afferenti al proprio settore

PREMESSO CHE:

1. ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 "GDPR" in materia di trattamento dei dati personali e del D.Lgs. n. 196/2003 ("Codice della privacy"), come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 101/2018, la Società della Salute Fiorentina Nord Ovest è Titolare del trattamento dei dati personali;
2. fra le competenze assegnate si annovera quella di nominare il Responsabile esterno del trattamento dei dati personali che è autorizzato a trattare i dati per conto del Titolare, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento;
3. nell'ambito delle attività svolte è sorta l'esigenza di avvalersi di un Responsabile esterno, per lo svolgimento di attività specifiche di seguito indicate.
4. ai sensi del medesimo art. 28, par. 2, del GDPR, con il presente atto si intende comunque autorizzare il Responsabile esterno a nominare a sua volta un "Ulteriore Responsabile" esterno del trattamento dei dati personali, ferme le norme che disciplinano l'istituto del subappalto, dei contratti simili, delle subforniture e dei servizi, per quanto attiene alla relativa disciplina autorizzativa non assorbita dal presente atto;
5. ai sensi del medesimo art. 28, par. 2, del GDPR "*Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche*";
6. il presente atto, assunto con le forme e le pubblicità di legge, da parte del Designato, costituisce informazione da parte dello stesso al Titolare del Trattamento;

NOMINA

..., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in ..., C.F./P.IVA ..., che dichiara di possedere la qualificazione, la competenza e l'affidabilità necessaria nel trattamento dei dati personali, conformemente a quanto stabilito dal GDPR e dal D.Lgs. 196/2003

RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

connessi all'espletamento delle attività necessarie nell'ambito della "*Convenzione per la realizzazione di forme di accoglienza con funzioni assistenziale e educativa di donne in difficoltà, gestanti e/o madri con figli minori di cui all'art. 21, comma 1 lett. F) della L.R. Toscana 41/2005 e al D.P.G.R. 9-1-2018 2/r*".

AUTORIZZA PER QUANTO ATTIENE AD "ULTERIORI RESPONSABILI" (Sub-Responsabili)

il Responsabile esterno a nominare a sua volta "Ulteriori Responsabili del Trattamento" trasmettendo tempestivamente l'atto di ulteriore nomina, dando così la possibilità al Titolare del Trattamento di potersi opporre a tale nomina con comunicazione scritta. All'ulteriore Titolare del Trattamento si



Società della Salute
Zona Fiorentina Nord Ovest
Via A. Gramsci, 561 – 50019 Sesto Fiorentino (FI)

applicano comunque tutti gli obblighi stabiliti per il Responsabile esterno del trattamento di seguito indicati.

Il Sub-Responsabile del Trattamento deve offrire garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti normativi e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

ALLE SEGUENTI CONDIZIONI

La nomina riguarda il trattamento di dati gestiti sia tramite supporto cartaceo sia con l'ausilio di strumenti elettronici.

Il Responsabile esterno del trattamento dichiara:

- che tutte le comunicazioni inerenti i compiti, le funzioni e gli obblighi derivanti dalla presente scrittura, gli potranno essere trasmesse, a seconda dell'urgenza e delle necessità, tramite mail o PEC;
- di essere edotto di tutti gli obblighi che incombono sul Responsabile del trattamento e di impegnarsi a rispettare e consentire ogni prerogativa, obbligo, onere e diritto che discende da tale posizione giuridica.
- di essere disponibile a dimostrare, in qualunque momento, di poter offrire garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del regolamento sopra richiamato ed a garantire la tutela dei diritti degli interessati.

Trattamenti affidati al Responsabile del trattamento

Il Titolare affida al Responsabile esterno il trattamento di tutti i dati personali relativamente ai servizi sopra indicati e per le operazioni di trattamento strettamente necessarie e strumentali all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Natura e finalità del trattamento

I dati potranno essere trattati per dare esecuzione al rapporto contrattuale in essere tra le parti e per adempiere a tutti gli obblighi derivanti dallo stesso. Le finalità del trattamento attengono *“la realizzazione di servizi di accoglienza con funzioni assistenziale ed educativa di donne in difficoltà, gestanti e/o madri con figli minori in condizioni di particolare fragilità e vulnerabilità psicofisica, gestanti e/o madri con figli minori di norma di età inferiore agli anni 16, con problematiche nella sfera relazionale, genitoriale, economico-sociale e di inclusione, residenti nei Comuni della Società della Salute con fragilità e vulnerabilità tali da rendere necessario un ingresso in strutture con una copertura educativa ampia e con necessità di supporto continuativo h. 24 per la gravità complessiva delle problematiche del nucleo o perché richiesto dall'Autorità Giudiziaria nella struttura”* ai sensi dell'art. 1 – Oggetto – della Convenzione.

Durata del trattamento

Il trattamento avrà durata pari alla durata del rapporto tra le parti. All'esaurirsi del rapporto, il Responsabile esterno non sarà più autorizzato ad eseguire i trattamenti per conto del Titolare.

Doveri e compiti del Responsabile del trattamento

Con la sottoscrizione della presente nomina il Responsabile del trattamento si impegna a garantire la correttezza del trattamento, nonché adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati trattati.

Nello specifico il Responsabile esterno dovrà:

- trattare dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento, ricevuta sia con la presente nomina che successivamente;
- trasferire i dati personali verso un Paese terzo extra UE soltanto previa istruzione documentata del Titolare del trattamento. Laddove il trasferimento sia richiesto dal diritto dell'Unione Europea o

dalla normativa nazionale cui è soggetto, quest'ultimo dovrà informare il Titolare circa tale obbligo giuridico prima del trattamento;

- garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali abbiano ricevuto una lettera di incarico con la quale si siano impegnate a rispettare gli obblighi di segretezza e riservatezza;
- adottare tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa ed in particolare, ove applicabili, le misure previste dall'art. 32 del Regolamento;
- assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate a proteggere i dati personali;
- assistere il Titolare del trattamento nel dare seguito alle richieste dell'interessato nell'esercizio dei propri diritti;
- collaborare alle attività di revisione, vigilanza e controllo realizzate dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;
- mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento;
- informare tempestivamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi delle disposizioni del Regolamento;
- garantire di avere la capacità strutturale, tecnica ed organizzativa per assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento.

Procedura di gestione dei dati personali alla cessazione del contratto

Al termine del contratto, facendo salve le necessità di conservazione dei dati qualora espressamente richiesto dalla legge, il Responsabile esterno del trattamento cancellerà dai propri *server* e ulteriori banche dati tutti i dati relativi alle attività oggetto del contratto stesso, compresi i dati personali. Contestualmente tutti i dati in formato aperto saranno restituiti al Titolare del trattamento. Per le attività di restituzione e trasmissione dei dati nella fase conclusiva del contratto, il Designato indica al Responsabile esterno il nominativo della persona e dell'ufficio incaricato a ricevere tali dati.

Tipologia di dati personali oggetto del trattamento

I dati personali che potranno essere trattati dal Responsabile vengono di seguito elencati per tipologia:

Dati Identificativi: nome e cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale.

Dati Particolari: l'origine razziale o etnica, convinzioni religiose o filosofiche, dati relativi allo stato di salute, alla vita sessuale, orientamento sessuale della persona.

Dati relativi a condanne penali e reati: provvedimenti penali di condanna definitiva, liberazione condizionale, divieto od obbligo di soggiorno, misure alternative alla detenzione o la qualità di imputato o di indagato.

Ulteriori dati secondo quanto previsto dal Regolamento 9 gennaio 2018, n. 2/R, Allegato A – Casa di accoglienza e gruppo appartamento: “a) progetto educativo generale del servizio;

b) progetto educativo individualizzato e cartella personale, per ciascun minore accolto;

c) documentazione di ingresso per ciascuna persona, con relazione sociale da parte dei servizi sociali territoriali, eventuale relazione psicologica, scheda sanitaria, eventuali provvedimenti dell'autorità giudiziaria, documenti amministrativi ed anagrafici;

d) documentazione inerente i rapporti con i servizi sociali territoriali e con l'autorità giudiziaria;

e) registro delle presenze giornaliere dei minori e degli adulti accolti;

f) registro delle presenze del personale, con l'indicazione dei turni e delle relative mansioni;

g) quaderno giornaliero delle consegne e delle informazioni tra operatori;

h) tabella dietetica;

i) autorizzazione al funzionamento”.

Categorie di interessati

I dati personali oggetto del trattamento da parte del Responsabile esterno si potranno riferire a utenti delle case di accoglienza per minori. Gestanti e/o madri con figli minori in condizioni di particolare



Società della Salute
Zona Fiorentina Nord Ovest
Via A. Gramsci, 561 – 50019 Sesto Fiorentino (FI)

fragilità e vulnerabilità psicofisica, gestanti e/o madri con figli minori di norma di età inferiore agli anni 16, con problematiche nella sfera relazionale, genitoriale, economico-sociale e di inclusione secondo quanto previsto dal Regolamento 9 gennaio 2018, n. 2/R, Allegato A – Casa di accoglienza e gruppo appartamento.

Obblighi e diritti del Responsabile del trattamento

Il Responsabile esterno del trattamento deve redigere il “Registro del trattamento” se tenuto in base a quanto disposto dall’art. 30, commi 2, 3, 4 e 5 del Regolamento (UE) 2016/679.

Sarà compito del Responsabile esterno tenere aggiornato l’elenco degli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali Incaricati del trattamento e di comunicarlo al Titolare del trattamento ove richiesto.

In ragione dell’affidamento in *outsourcing* del trattamento, il Designato vigilerà sull’operato del Responsabile esterno mediante esecuzione di controlli specifici. Nel caso in cui il Titolare del trattamento ravvisi elementi non conformi o atti a minare la sicurezza dei dati con potenziale pregiudizio per gli interessati, esorterà il Responsabile esterno al fine di sanare le anomalie individuate, e nei casi di maggiore gravità, avrà la facoltà di procedere alla revoca della presente nomina e alla chiusura del rapporto di collaborazione.

L’adempimento non comporta, per il Responsabile esterno del trattamento, alcun diritto a compenso e/o indennità e/o rimborso derivante dal trattamento dei dati e dalla presente nomina. Con la presente nomina viene revocato e sostituito espressamente ogni altro contratto o accordo tra le parti inerente il trattamento di dati personali in epigrafe indicato.

Per quanto non previsto e non riportato sul presente atto di nomina si rinvia alla normativa vigente in materia di protezione e sicurezza dei dati personali, nonché alla normativa nazionale prevista in materia (in particolare: al Regolamento UE 2016/679 e al Codice in materia di protezione dei dati personali, D.Lgs. n. 196/2003, integrato con le modifiche del D.Lgs. n. 101/2018).

La Società della Salute Fiorentina Nord Ovest, ...

Il Direttore della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest Andrea Francalanci	Per accettazione Il Responsabile esterno del Trattamento ... Il legale rappresentante ...
---	--